

## **Convenzioni tra Uffici giudiziari ed Università.**

*(Deliberazione del 23 gennaio 2008)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 gennaio 2008, ha adottato la seguente delibera:

« premesso che in data 16 ottobre 2007 il Comitato di Presidenza, su richiesta della Sesta Commissione, ha autorizzato l'apertura di una pratica concernente “L'adozione di una delibera di indirizzo generale relativa alle Convenzioni da stipularsi tra Uffici giudiziari e Università”;  
che il Consiglio con la delibera adottata nella seduta del 19 luglio 2007 ha stabilito le linee guida delle Convenzioni che possono essere stipulate tra i dirigenti degli Uffici giudiziari da una parte e i Consigli dell'Ordine o le Scuole di specializzazione delle professioni legali dall'altra, volte a disciplinare l'espletamento di tirocini e di stages formativi da parte di laureati in giurisprudenza che risultino praticanti avvocati o frequentanti delle Scuole di specializzazione delle professioni legali e che in tale delibera il Consiglio si è riservato “di approfondire gli aspetti di una possibile collaborazione con le Università nell'attività di formazione presso gli uffici giudiziari degli studenti”;

- che sono stati trasmessi alla Sesta Commissione alcuni progetti di convenzione concordati tra diverse Università e Uffici giudiziari;

- ritiene che, ferme restando le considerazioni di ordine generale già presenti nella delibera del 19 luglio 2007, vada specificamente approfondita la questione dello svolgimento presso gli uffici giudiziari di attività di formazione di studenti e di neolaureati in giurisprudenza.

Il Consiglio ritiene di dover esprimere un orientamento favorevole allo svolgimento di attività formative presso gli uffici giudiziari di studenti e neolaureati in giurisprudenza, che possono consentire un rapporto proficuo tra mondo accademico e attività giurisdizionale ed un'educazione dei futuri giuristi più completa e collegata alla pratica, indipendentemente dalle scelte professionali che ciascuno di loro compirà in seguito.

Tale orientamento risulta coerente con le indicazioni contenute in precedenti delibere adottate dal Consiglio, e opportunamente richiamate nella delibera del 19 luglio 2007. Basta a tal proposito richiamare la delibera del 9 gennaio 2003, con la quale il Consiglio si è già pronunciato circa l'insussistenza di ostacoli all'espletamento di attività formative da parte di studenti non ancora laureati, prefigurando “la stipulazione di convenzioni che prevedano lo svolgimento in forma stabile del corpo delle attività pratico-applicative presso i tribunali circondariali, con moduli speciali di applicazione, scaglionati nel corso e a seconda dei piani di studio adottati ed opportunamente programmati, presso i restanti uffici giudicanti e requirenti”. Nella successiva delibera del 14 ottobre 2004 il Consiglio ha ribadito una valutazione positiva circa “la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'Ordine giudiziario”.

L'orientamento favorevole corrisponde, inoltre, alle previsioni normative contenute nella legislazione universitaria, che contemplano la stipula di “convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale” e di “convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento” (artt. 27 e 92 del DPR 382 del 1980). Successivamente il legislatore ha stabilito che le Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto all'obbligo scolastico e laureati entro i diciotto mesi dal compimento degli studi universitari (art. 18 comma 1 lett. a) della legge n. 196 del 1997 e DM di attuazione n. 142 del 1998). Infine il DM n. 509 del 1999, relativo all'autonomia didattica degli atenei, ha ritenuto indispensabili le attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza

diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.

In conformità all'orientamento favorevole formulato, spetta al Consiglio individuare le linee guida, che devono essere tenute presenti nelle Convenzioni che verranno stipulate tra Uffici giudiziari e Università, al fine di garantire che stages e tirocini avvengano nel rispetto delle normative di legge, in particolare di quelle che tutelano la segretezza di alcune attività giudiziarie, e di regole organizzative volte a far sì che le attività di formazione si svolgano positivamente e senza recare intralcio al normale espletamento delle funzioni giurisdizionali.

Appare opportuno in primo luogo precisare quali siano i soggetti abilitati alla stipula delle Convenzioni in oggetto. Questi vanno ravvisati da un lato nei rappresentanti delle Università e delle Facoltà che abbiano attivato corsi di laurea in Giurisprudenza o che dimostrino un concreto interesse didattico-scientifico all'attivazione dello stage formativo e nei dirigenti degli Uffici giudiziari nel cui territorio di competenza sia ubicata la sede della istituzione universitaria interessata.

Quanto alla finalità delle attività formative, è possibile individuare due diverse tipologie di tirocinio, indirizzate rispettivamente all'inserimento nel piano di studi di studenti in giurisprudenza di attività di formazione pratiche e integrative dei corsi ufficiali di insegnamento (tirocinio curricolare) e all'orientamento ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro di laureandi e di laureati in giurisprudenza da non più di diciotto mesi (tirocinio di orientamento).

E' opportuno che le Convenzioni individuino criteri di accesso e di selezione dei tirocinanti, finalizzati a contenere il numero dei soggetti partecipanti in una misura compatibile con caratteristiche e disponibilità logistiche ed organizzative dell'ufficio giudiziario di riferimento. Tali criteri possono essere ravvisati per gli studenti nella valutazione della media aritmetica degli esami sostenuti (che potrebbe essere non inferiore ad un punteggio adeguato) e nell'obbligo di aver superato un numero congruo di esami (con eventuale indicazione di quelli che di ritengono indispensabili ai fini di una proficua partecipazione). Per i laureandi può avere altresì rilievo l'oggetto sul quale viene svolta la tesi di laurea. Infine per i laureati possono essere considerati sia l'oggetto della tesi sia il voto di laurea (anche questo non inferiore ad un congruo punteggio). La selezione dovrebbe essere operata da una commissione congiunta della struttura universitaria e dell'ufficio giudiziario interessati.

Fermo restando che lo svolgimento delle attività formative non deve comportare un aggravio di spesa per le strutture interessate, per quelle relative a laureati nulla esclude che nelle Convenzioni possa essere previsto che le Università destinino specifiche borse di studio a laureati da non più di diciotto mesi, le quali devono essere attribuite in seguito alla pubblicazione di un apposito bando di concorso da parte di una commissione congiunta dei soggetti stipulanti.

Le convenzioni devono individuare i doveri reciproci delle strutture interessate, in materia di accesso dei tirocinanti, di utilizzo delle strutture, di adozione delle misure per la protezione della salute e della sicurezza sia dei tirocinanti sia del personale impiegato. Nell'ipotesi di tirocinio non rientrante nelle attività curricolari, deve essere predisposto un apposito progetto formativo e di orientamento sottoscritto dalle parti e dal tirocinante. E' opportuno prevedere che il tirocinante sia assistito da un tutor designato dalla struttura universitaria, da intendersi come riferimento didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dall'Ufficio giudiziario. Nell'ipotesi di tirocinio curricolare si può stabilire che l'attribuzione dei crediti relativi alle attività svolte sia subordinata ad una verifica del profitto operata congiuntamente dalle parti. Devono essere oggetto di una previsione specifica gli obblighi del tirocinante, la cui violazione dovrebbe comportare l'interruzione dello svolgimento del tirocinio da parte della istituzione ospitante, previa informazione del tutor universitario.

Occorre richiamare anche in questa sede i limiti di ordine generale derivanti dai doveri di segretezza dell'attività giurisdizionale, che, in base alla legislazione vigente, riguardano la maggioranza delle attività giudiziarie, tanto civili che penali, limitandosi, nei fatti, l'area della

pubblicità al dibattimento penale ed alle sedute d'udienza civili. Va aggiunto, peraltro, che significativi limiti alla pubblicità degli atti processuali e procedimentali e doveri di riservatezza derivano anche dalla normativa in materia di privacy, di cui alla legge n. 675 del 1996. Il tema del doveroso rispetto del segreto costituisce, dunque, una delle questioni più delicate e non può, in ogni caso, risolversi con una semplice richiesta rivolta ai partecipanti agli stages di un, ancorché solenne, impegno a mantenere un comportamento improntato alla riservatezza e a non divulgare notizie di cui possano aver avuto conoscenza nel corso dell'attività formativa. In definitiva può ritenersi consentita ai tirocinanti, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità. Può essere, altresì, consentito l'accesso al settore penale, limitato però alla fase dibattimentale, fatta salva la previsione di cui alla delibera consiliare del 20 febbraio 2003 in tema di stages alla D.N.A..

Ciò non esclude che, al fine di contemperare l'esigenza di crescita formativa degli studenti con quella, altrettanto imprescindibile, del doveroso rispetto del segreto, le Convenzioni possano prevedere ipotesi di simulazione dei casi processuali o di consegna di atti processuali limitata a processi definiti, resi opportunamente anonimi, in modo da consentire la realizzazione di fascicoli virtuali, in cui lo studio dei relativi casi consenta poi lo svolgimento di esercitazioni, discussioni e simulazioni guidate, avvalendosi anche dell'intervento dei magistrati che effettivamente li hanno trattati. In ogni caso la collaborazione tra tirocinanti e magistrati deve avvenire in forme tali da comportare l'esclusione dei primi dalla assistenza ad attività ed all'esame di atti giudiziari coperti dal segreto ovvero riservati in forza di norme processuali.

Infine, deve essere ribadito l'obbligo dei dirigenti degli Uffici giudiziari di trasmettere al Consiglio copia dei progetti di convenzione predisposti d'intesa con le Università, affinché l'organo di autogoverno possa nell'ambito del provvedimento autorizzatorio, per un verso, prendere atto delle innovazioni proposte e, per altro verso, affrontare le problematiche che dovessero sorgere; a tale fine dispone di comunicare la presente delibera ai Dirigenti degli Uffici giudiziari per opportuna conoscenza.».